

Convenzione tra il Comune di Prato e la Provincia di Prato per l'istituzione della gestione associata dell'Avvocatura Unica

L'anno 2022 e questo dìdel mese di.....,

tra:

- **il Comune di Prato**, in persona del Dott. Giovanni Ducceschi, Dirigente del Servizio Organi Istituzionali, Servizi di supporto e Avvocatura, domiciliato per la sottoscrizione del presente atto presso la sede del Comune di Prato, P.zza del Comune n. 3, il quale interviene per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della D.C.C. n.del esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

- **la Provincia di Prato**, in persona della dott.ssa Rossella Bonciolini, Dirigente dell'Area Amministrativa, domiciliata per la sottoscrizione del presente atto presso la sede della Provincia, Via Ricasoli 25, la quale interviene per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, a ciò autorizzato in forza di D.C.P n.....del....., con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

PREMESSO

- che il Titolo I, Capo V del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni e degli altri Enti Locali;

- che la legge Finanziaria per il 2008 n. 244 del 24/12/20007, all'art. 2 comma 12 ha espressamente previsto la possibilità per gli Enti Locali di istituire Uffici Unici di Avvocatura per lo svolgimento in maniera coordinata e continuativa di funzioni e servizi relativi alla attività di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, mediante la predisposizione di apposite convenzioni ex art. 30 del Dlgs 267/2000;
- che l'art. 3 del regio decreto legge 27 Novembre 1933 n. 1578, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 Gennaio 1934 n. 36, ha consentito l'istituzione di uffici legali presso le Pubbliche Amministrazioni cui siano addetti avvocati dipendenti di Enti pubblici per la trattazione delle cause e degli affari degli Enti medesimi;
- che l'art. 23 della L. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) regola e disciplina ulteriormente l'attività degli *"Avvocati degli Enti Pubblici"*;

CONSIDERATO

- che il Comune di Prato è dotato di una Avvocatura composta da n. 3 avvocati già abilitati al patrocinio presso le magistrature Superiori, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo Professionale degli Avvocati, che, assegnati a tempo pieno all'ufficio medesimo, svolgono attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente di appartenenza;
- che la Provincia di Prato, che, al pari di tutte le altre province italiane, è stata oggetto di un riordino delle governance ad opera del Decreto Delrio, è, attualmente, dotata di un Ufficio "Affari Legali " che tuttavia,

essendo privo di avvocati iscritti all'albo professionale e comunque, di funzionari con idoneo profilo legale, deve demandare l'attività di rappresentanza e difesa dell'Ente ad avvocati esterni del libero Foro;

- che i suddetti Enti, avvalendosi delle disposizioni sopra richiamate, hanno costituito la gestione associata del Servizio Avvocatura, come da Convenzione sottoscritta il 05/09/2016;

- che la suddetta convenzione è scaduta e che, con deliberazioni consiliari n..... e n..... rispettivamente del Comune di Prato e della Provincia di Prato è stato approvato lo schema della presente convenzione per la prosecuzione della gestione associata.

Tutto ciò premesso, e dato atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. Il Comune di Prato e la Provincia di Prato sottoscrittori della presente Convenzione, intendono costituire, così come costituiscono, in forma associata e coordinata una Avvocatura Unica per lo svolgimento delle funzioni di consulenza legale, rappresentanza e difesa in giudizio degli Enti associati;

Art. 2

Denominazione e sede dell'Avvocatura Unica

1. L'Ufficio preposto alla gestione associata dell'Avvocatura assume il nome di "Avvocatura Unica Comune/Provincia di Prato" ed il Comune di Prato assume, quindi, il ruolo di Ente capofila.

2. Per la gestione degli affari legali di propria spettanza, ciascun Ente manterrà gli uffici amministrativi presso le rispettive sedi legali di appartenenza proprie di ognuna e quindi:

- il Comune di Prato presso la sede di P.zza del Comune n.3

- la Provincia di Prato presso la sede di Via Ricasoli n. 25

Art.3

Finalità ed Attività

1. Con la costituzione della "Avvocatura Unica Comune/Provincia di Prato" si intende assicurare in forma associata lo svolgimento di funzioni di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio in favore dei due Enti associati e le funzioni amministrative a tali attività correlate .

2. L'attività anzidetta consta della :

a) Rappresentanza e difesa degli Enti in contenziosi di natura civile, tributaria ed amministrativa (attivi e passivi), inclusa l'opposizione alle sanzioni amministrative in materia ambientale mediante mandato alle liti conferito agli Avvocati interni dai rispettivi legali rappresentanti degli Enti associati e, comunque, secondo le rispettive norme statutarie;

b) Consulenza legale nelle specifiche materie di competenza degli Enti associati, svolta attraverso la redazione di pareri legali, in risposta a specifici quesito formulati per iscritto;

- c) Attività di recupero crediti derivanti da sentenze e provvedimenti giurisdizionali ad esso equiparati, ma limitatamente alle sole spese legali di spettanza degli avvocati dell'Avvocatura Unica, escluso, quindi, il recupero del quota - capitale del credito;
- d) Attività amministrative relative all'eventuale affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio o affidamenti di incarichi di consulenza giuridico-legale a professionisti esterni all'amministrazione, adottando i necessari atti amministrativi e, quindi gestendo i rapporti con i professionisti incaricati, anche quelli concernenti incarichi conferiti precedentemente alla sottoscrizione della presente convenzione;
- e) Attività amministrative relative al pagamento delle spese processuali che gli Enti associati siano eventualmente condannati a pagare sulla base di provvedimenti e sentenze esecutive, adottando i relativi atti gestionali, escluse le procedure di debito fuori bilancio ex art. 194 DLgs 267/2000 di spettanza dei Servizi competenti di ciascun Ente.

3. Salve le funzioni sopra indicate ai punti d) ed e) ed i compiti inerenti la gestione delle risorse umane e finanziarie ad esso assegnate, l'Avvocatura Unica non svolge ad alcun titolo compiti di carattere amministrativo.

Art.4

Durata della Convenzione e recesso unilaterale

La presente convenzione ha efficacia a partire dalla data della firma ed ha durata di anni cinque, salvo formale facoltà di recesso esercitabile in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo consiliare e

comunicazione da inviarsi all'altro Ente associato, a mezzo raccomandata a.r., con preavviso di almeno 12 mesi.

Art. 5

Struttura Organizzativa ed autonomia

1. Il Comune di Prato, quale Ente Capofila, individua il Responsabile della Avvocatura Unica Comune/Provincia di Prato nel Dirigente dell'Avvocatura del Comune di Prato, coadiuvato dal Responsabile Avvocato titolare di posizione organizzativa.
2. Per l'esercizio delle funzioni associate, ciascun Ente utilizzerà i propri beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche e le rispettive dotazioni di personale amministrativo, i cui centri di costo, rimangono pertanto distinti e separati.
3. Per la trattazione degli affari legali di ciascun Ente associato saranno assegnati, sulla base di specifica disposizione di servizio del Dirigente e del Responsabile Avvocato, uno o più Avvocati dipendenti, attualmente in organico all'Avvocatura del Comune di Prato.
4. L'Avvocatura Unica è dotata di piena autonomia funzionale ed organizzativa rispetto ad ogni altro organo, Ufficio o Servizio degli enti Associati, restando esclusa ogni forma di subordinazione gerarchica, rispondendo lo stesso al solo al legale rappresentante pro-tempore dei rispettivi Enti associati.
5. Gli Avvocati addetti all'Avvocatura Unica svolgono i propri compiti in conformità a quanto stabilito dall'art. 23 della L. 247/2012 e, quindi,

in piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali degli Enti associati.

6. Il Dirigente dell'Avvocatura Unica, coadiuvato dal Responsabile Avvocato, svolge, per il tramite di personale amministrativo, le funzioni amministrative di cui ai punti d) ed e) dell'art. 3 , e quelle concernenti la gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate.

Art. 6

Rapporti finanziari, spese e rendiconto di gestione.

1. Ciascun ente associato dovrà farsi carico delle spese per la gestione dei propri affari legali meglio individuati nelle seguenti voci:

- a) Spese generali per notifiche atti, iscrizione a ruolo, pagamenti a vario titolo per procedure esecutive, tasse registro sentenze e quotaparte, pari al 65% a carico del Comune di Prato ed il 35% a carico della Provincia, dell'iscrizione annuale all'albo professionale dei funzionari legali in organico assegnati alla Avvocatura Unica;
- b) spese per pagamento incarichi CTU e CTP;
- c) spese per conferimento incarichi domiciliazione, in caso di contenzioso presso le Magistrature Superiori (Consiglio di Stato e Cassazione) o al di fuori del Foro di Prato e/o o di rappresentanza e difesa dell'Ente da conferire ad avvocati esterni;

- d) spese per pagamento onorari e capitale in caso di condanna giudiziale dell'ente in favore delle controparti;
- e) spese per pagamento onorari da corrispondere agli Avvocati dell'Avvocatura Unica, nel caso di pronunce giudiziali favorevoli all'Ente con compensazione delle spese di lite e nelle altre ipotesi così come stabilite dalla Parte IV del Capitolo III del Regolamento aziendale del Comune di Prato;
- f) spese per acquisto di strumentazioni informatiche (es: agenda Legale informatica) e di aggiornamento.
- g) spese quota-parte, pari al 65% a carico del Comune di Prato ed il 35% a carico della Provincia, per formazione ed aggiornamento professionale obbligatorio avvocati interni.

2. Il Dirigente dell'Avvocatura Unica, coadiuvato dal Responsabile Avvocato, al termine di ciascun esercizio finanziario, redige apposito rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per l'Avvocatura Unica.

Art. 7

Norme fiscali

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso di uso.

La presente Convenzione, letta e sottoscritta dai contraenti e dagli stessi approvata per essere tutto conforme alle loro volontà, si compone di n. 9 pagine complete e fini qui della presente, e firmata in calce dalle parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il COMUNE DI PRATO

Per la PROVINCIA DI PRATO